

## **TI\_GERICHTE 30.2021.21 vom 27. Januar 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-01-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2021.21](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2021.21)

FR: TI\_GERICHTE 30.2021.21 du 27 janvier 2022

IT: TI\_GERICHTE 30.2021.21 del 27 gennaio 2022

### **Regeste**

Non entrata in materia della Cassa sull'opposizione formulata oralmente dall'assicurata, siccome generica e non completata entro il termine suppletorio assegnatole per rimediare malgrado le chiare avvertenze sul mancato ossequio. Non ha motivato l'iniziale contrarietà né ha formulato delle conclusioni

### **Erwägungen**

#### **E. 29**

luglio 2020, delle decisioni fiscali di recupero d'imposta per gli anni 2008-2016. Le altre questioni e richieste evocate nel ricorso e nel successivo scritto del 28 dicembre 2021 (come ad esempio la determinazione delle basi di calcolo dei conteggi dei contributi dovuti per gli anni dal 2008 al 2015, stabilire quando la Cassa di compensazione ha ricevuto il verbale di audizione del 4 novembre 2019 dall'autorità fiscale, il motivo per cui la Cassa ha atteso fino al 6 agosto 2021 per notificarle le decisioni definitive dei contributi con conseguente prolungamento del periodo di decorrenza degli interessi di ritardo del 5%, il non essere stata informata dall'autorità fiscale che avrebbe poi anche dovuto pagare dei contributi personali sulla sostanza emersa) non vanno esaminate siccome non oggetto della decisione resa su opposizione sottoposta all'esame del Tribunale. Per costante giurisprudenza federale, infatti, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 c. 1b). 3.

L'amministrazione ha considerato che l'opposizione del 13 settembre 2021 dell'assicurata era viziata dal profilo formale, non contenendo delle motivazioni e delle conclusioni. L'art. 52 cpv. 1 1a frase LPGGA prevede che le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGGA possono essere impugunate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. L'opposizione, che può essere formulata per scritto o oralmente durante un colloquio personale (art. 10 cpv. 3 OPGA), riservate determinate eccezioni previste dall'art. 10 cpv. 2 OPGA, deve contenere una conclusione e una motivazione (art. 10 cpv. 1 OPGA). Se è presentata in forma scritta deve essere firmata dall'opponente o dal suo patrocinatore, mentre se è formulata in forma orale l'assicuratore la mette a verbale e il verbale deve essere firmato dall'opponente o dal suo patrocinatore (art. 10 cpv. 4 OPGA). Se l'opposizione non soddisfa i requisiti dell'art. 10 cpv. 1 OPGA o se manca della firma, l'assicuratore assegna un congruo termine per rimediare alla lacuna, con la comminatoria che in caso di mancata sanatoria (o insufficiente sanatoria) non entrerà nel merito dell'opposizione (art. 10 cpv. 5 OPGA). 4. Nella STF 8C\_171/2020 del 14 aprile 2020, al considerando 4.2 l'Alta Corte ha

evidenziato: " Per la motivazione dell'opposizione di cui all' art. 10 cpv. 1 OPGA è sufficiente che dall'atto introduttivo emerga la chiara volontà dell'opponente di impugnare la decisione che lo interessa ( DTF 116 V 353 consid. 2b pag. 356 con riferimenti; sentenza 8C\_775/2016 del 1° febbraio 2017 consid. 2.4). Le esigenze di motivazione sono quindi assai favorevoli per gli interessati. L'intitolazione del rimedio giuridico come opposizione non è necessaria, essa può però essere un indizio per interpretarne il suo contenuto (sentenza 9C\_466/2014 del 2 luglio 2015 consid. 3.2 con riferimento)". In merito si veda anche la STF 8C\_657/2019 del 3 luglio 2020 consid. 3.3. In una sentenza pubblicata in DTF 116 V 353, antecedentemente alla vigenza della LPGa, la nostra Massima Istanza, pronunciandosi in un caso in cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Basilea Campagna, non era entrato nel merito di un ricorso inoltrato in virtù dell'art. 84 vLAVS, poiché la ricorrente, entro il termine assegnatole il 5 ottobre 1989, non aveva indicato delle chiare conclusioni, né aveva trasmesso la decisione impugnata. L'Alta Corte ha stabilito, in primo luogo, che in quella fattispecie l'insorgente aveva manifestato la sua volontà di ricorrere già nel suo primo scritto del 28 settembre 1989 (" Wir haben Ihre Abrechnungen vom 19. September 1989 über die Beitragsjahre 1984 und 1985 erhalten und möchten hiermit fristgerecht Beschwerde erheben") e, benché anche nella successiva lettera del 16 ottobre 1989 non avesse formulato un'esplicita richiesta (art. 85 cpv. 2 vLAVS) se il provvedimento contestato fosse da annullare o modificare, dagli scritti del 28 settembre e 16 ottobre 1989 risultava evidente cosa la medesima cercasse di ottenere, e meglio pagare dei contributi di minore entità rispetto a quelli pretesi dalla Cassa (già nel primo scritto del 28 settembre 1989 aveva indicato che non poteva essere d'accordo con l'ammontare del calcolo). In quel caso di specie l'Alta Corte ha quindi annullato la decisione di non entrata in materia del Tribunale cantonale. Nella decisione pubblicata in STF 8C\_817/2017 del 31 agosto 2018 il Tribunale federale, in merito all'art. 10 cpv. 5 OPGA, ha sviluppato le seguenti considerazioni: " (...) 4. Dans un arrêt récent (9C\_191/2016 du 18 mai 2016), le Tribunal fédéral a rappelé que les art. 61 let. b LPGa et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l'octroi d'un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l'assuré sans connaissances juridiques qui, dans l'ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l'échéance du délai de recours ou de l'opposition, pour autant qu'il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l'annulation d'une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l'abus de droit (cf. ATF 134 V 162 ). Le Tribunal fédéral a ensuite souligné que l'existence d'un éventuel abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l'assuré est représenté par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est censé connaître les exigences formelles d'un acte de recours ou d'une opposition et qu'il lui est également connu qu'un délai légal n'est pas prolongeable. Aussi a-t-il jugé qu'en cas de représentation, l'octroi d'un délai supplémentaire en application des dispositions précitées s'impose uniquement dans la situation où l'avocat ou le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps à l'intérieur du délai légal non prolongeable du recours, respectivement de l'opposition, pour motiver ou compléter la motivation insuffisante de l'écriture initiale. Il s'agit typiquement de la situation dans laquelle un assuré, qui n'est pas en possession du dossier le concernant, mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié et qu'il n'est pas possible à ce dernier, en fonction de la nature de la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une opposition motivés à temps. Il n'y a alors pas de comportement abusif de la part du

mandataire professionnel s'il requiert immédiatement la consultation du dossier et motive ultérieurement l'écriture initiale qu'il a déposée dans le délai légal pour sauvegarder les droits de son mandant. En dehors du cas de figure décrit, le Tribunal fédéral a retenu a contrario que les conditions de l'octroi d'un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGa et 10 al. 5 OPGA ne sont pas données et qu'il n'y a pas lieu de protéger la confiance que le mandataire professionnel a placée dans le fait qu'un tel délai lui a été accordé (à tort). (...)"

5. Nella presente evenienza la Cassa ha, come evidenziato, notificato all'assicurata il 6 agosto 2021 otto decisioni di fissazione dei contributi personali (docc. 5-12) e altrettante di fissazione degli interessi di mora dovuti su detti contributi personali (docc. 13-20). Dalla nota redatta il 19 agosto 2021 (doc. 23) dalla Cassa di compensazione a seguito dell'incontro avvenuto quello stesso giorno con l'assicurata, risulta che un funzionario della Cassa ha avuto modo di spiegare a RI 1 come si era giunti ad emanare le nuove decisioni di fissazione dei contributi. Inoltre, è indicato che quando l'assicurata ha affermato di non ritenere giusto dovere pagare oltre CHF 175'400.- di contributi, il funzionario l'ha resa attenta " che era suo diritto interporre opposizione orale a questo incontro e che le sue contestazioni sarebbero state verbalizzate. La signora ha risposto di preferire consultarsi prima con un esperto e poi se del caso farà avere alla Cassa uno scritto di opposizione. (il funzionario) ha ricordato all'assicurata l'importanza dei termini per inoltrare l'opposizione. Al termine del colloquio l'assicurata ha chiesto quali sono i livelli di giudizio. (il funzionario) ha spiegato all'assicurata che un'opposizione viene evasa con una decisione su opposizione a firma anche del Capoufficio e che tale decisione può essere contestata con un ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni. " Il 13 settembre 2021 (doc. 21) l'assicurata è comparsa nuovamente davanti alla Cassa di compensazione " per prendere visione del proprio incarto e formulare, contro le decisioni di fissazione dei contributi emesse lo scorso 6 agosto dalla Cassa CO 1 per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Il termine per la formulazione dell'opposizione, scadente il 15 settembre, è rispettato. La signora RI 1 s'impegna a motivare, per iscritto, l'opposizione formulata in data odierna entro e non oltre il 15 ottobre 2021. " Il verbale redatto durante quell'incontro è stato controfirmato da tutti i presenti e una copia è stata data all'opponente. Con invio raccomandato (doc. 22.1) il 14 settembre 2021 (doc. 22) l'amministrazione ha espressamente informato/ricordato, per iscritto, l'assicurata, con riferimento alla sua opposizione orale del giorno precedente, che, per la carenza di motivazione e di conclusioni, l'atto doveva essere completato. La Cassa ha quindi assegnato alla qui ricorrente un termine di 20 giorni per rimediare alle carenze, avvertendola che in caso di mancato ossequio non sarebbe entrata nel merito dell'opposizione. La Cassa ha indicato il contenuto delle norme legali applicabili (art. 10 cpv. 1 e 5 OPGA). Nonostante tali chiare ed esplicite avvertenze e malgrado l'assicurata abbia fatto anche capo a una avvocatessa (iscritta all'albo UE) e ai servizi di una società di consulenza (come indicato in precedenza), essa non ha più contestato le decisioni di fissazione dei contributi e dei relativi interessi di mora e, soprattutto, non ha indicato tempestivamente le motivazioni che l'avevano inizialmente indotta a contestare le decisioni formali della Cassa, omettendo pure di indicare le sue richieste di giudizio. Lo stesso 14 settembre 2021 (doc. 24), ma con invio per posta elettronica e quindi pervenuto alla destinataria il giorno stesso e dunque prima che la summenzionata richiesta di colmare le lacune dell'opposizione giungesse all'assicurata, quest'ultima, per il tramite dei suoi rappresentanti di allora, ha chiesto alla Cassa di compensazione una dilazione del pagamento dei contributi per persone senza attività lucrativa per gli anni dal 2008 al 2015, proponendo la rateizzazione del debito di CHF

175'472,75 in 21 rate (e questo nonostante le certe capacità finanziarie dell'assicurata). Il 17 settembre 2021 (doc. 24.2) la Cassa ha trasmesso per e-mail alla rappresentante dell'assicurata una proposta di pagamento rateale, che è stata accettata il 22 settembre 2021 (doc. 24.2), cosicché lo stesso giorno l'amministrazione ha emanato sette decisioni di autorizzazione alla dilazione di pagamento, che non sono state contestate e sono dunque cresciute in giudicato. Con la risposta di causa la Cassa ha osservato che il 24 settembre 2021 le è pervenuto il pagamento di CHF 3'042,90 valido per i contributi dell'anno 2015 e il 2 novembre 2021 di CHF 7'711,60 quale prima rata per i contributi dovuti dalla ricorrente per l'anno 2008. 6. Dagli atti non risulta dunque che né entro al più presto il 5 ottobre 2021 nell'ipotesi in cui l'invio raccomandato del 14 settembre 2021 sia stato notificato all'assicurata l'indomani, né entro il 12 ottobre 2021 qualora la raccomandata fosse stata ritirata soltanto l'ultimo giorno possibile di giacenza (art. 38 cpv. 1 e 2bis LPGA), l'assicurata abbia in qualche modo motivato per iscritto la sua contrarietà a una o più delle sedici decisioni del 6 agosto 2021 ed abbia in qualche modo formulato delle richieste di giudizio. RI 1 non si è avvalsa quindi della possibilità correttamente concessale dall'amministrazione dopo avere espresso, tuttavia soltanto genericamente, la sua opposizione oralmente il 13 settembre 2021. L'opposizione all'obbligo di dovere versare contributi arretrati per importi di certo rilievo, oltre a interessi di ritardo, è rimasta generica, senza il seguito giuridico necessario. Il termine concesso alla qui ricorrente è decorso infruttuoso, con il rilievo che l'assicurata è stata patrocinata da una avvocata (iscritta all'albo UE) e da un team di consulenza, e quindi, da persone cognite della materia. Anzi il comportamento dell'assicurata e dei suoi rappresentanti contraddice (richiesta di pagamento rateale e pagamento parziale del debito) palesemente la volontà di opporsi ai provvedimenti in discussione. Va comunque osservato che, nella sentenza 9C\_864/2007 del 30 aprile 2008, il Tribunale federale, in un caso relativo alla contestazione del pagamento di interessi di mora in ambito di AVS che l'insorgente nel frattempo aveva pagato, ha escluso che una rinuncia a ricorrere possa essere espressa tacitamente (v anche STF C 2/95 del 26 luglio 1995, c. 1) ed ha ricordato che un ricorso non può essere ritirato tacitamente, un ritiro necessitando di una dichiarazione esplicita e incondizionata (DTF 119 V 36 c. 1b pag. 38; 111 V 156 c. 3b pag. 158). Per tale ragione il pagamento eseguito (in parte) dall'assicurata non è equivalso a una rinuncia all'opposizione, a suo ritiro o alla rinuncia al successivo gravame al Tribunale cantonale delle assicurazioni. L'opposizione andava però completata (le motivazioni non possono essere lasciate alla scelta dell'amministrazione, così come le conclusioni cui l'opposizione tende). In concreto, scaduto infruttuoso il termine di 20 giorni che le è stato accordato il 14 settembre 2021 (ossia senza che l'interessata abbia manifestato per iscritto il suo dissenso conformandosi ai dettami dell'art. 10 LPGA), il 17 novembre 2021 la Cassa di compensazione ha emesso la decisione su opposizione con cui non è entrata nel merito dell'opposizione orale dell'assicurata e l'ha dichiarata irricevibile, siccome non conforme all'art. 10 cpv. 1 OPGA. 7. L'agire dell'amministrazione va qui pienamente confermato essendo corretto e rispettoso dei precetti legali citati. Nessuna evidenza agli atti mostra che l'opposizione orale del 13 settembre 2021 sia stata debitamente completata dall'assicurata con un atto contenente una motivazione e delle conclusioni. D'altronde, la ricorrente nemmeno sostiene una tale ipotesi. È solo con lo scritto del 26 novembre 2021 (doc. I), consegnato quello stesso giorno direttamente alla Cassa di compensazione, che RI 1 ha espresso la sua contrarietà motivata all'agire dell'amministrazione. Tale atto non può costituire tempestivo completamento dell'opposizione, e non salvaguarda quindi il diritto dell'assicurata di contestare le diverse decisioni emanate dalla Cassa il 6 agosto 2021,

siccome ampiamente intempestivo. 8. Sulla scorta di quanto precede la decisione resa su opposizione dalla Cassa CO 1 va salvaguardata ed è corretta. Il ricorso va respinto. 9. In concreto si prescinde dal caricare tasse e spese alla ricorrente nonostante il suo atteggiamento contraddittorio e la sua negligenza.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.